

Del. n. 10/2011/PAR



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE	Presidente
- Cons. Paolo PELUFFO	Componente
- Cons. Raimondo POLLASTRINI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Relatore
- 1°Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- 1°Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

VISTO l'art. 17, comma 31 del D.L. 78/09, convertito in L. 102/09, in materia di questioni di massima;

UDITO nella Camera di consiglio del 21 marzo 2011 il relatore, Cons. Graziella De Castelli;

PREMESSO

Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 2 febbraio 2011 prot. n. 1677/1.13.9, richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Empoli, con cui si chiede se il limite delle 24 ore mensili di permesso retribuito cui un assessore, lavoratore dipendente altrove, ha diritto ai sensi dell'art. 79, comma 4, del TUEL, possa essere superato

fino a concorrenza delle ore effettivamente impiegate nei suddetti compiti istituzionali e se, di conseguenza, il comune possa rimborsare al datore di lavoro dell'assessore l'onere retribuito sostenuto a fronte della legittima assenza del lavoratore.

CONSIDERATO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, all'esame del merito della richiesta va premessa una verifica della sua ammissibilità, in termini sia soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) sia oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e coerenza dell'espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei Conti). Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, tuttavia, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.

Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.

In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l'ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo.

Al riguardo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, pur mancando del requisito della generalità ed astrattezza necessario, possa essere ricondotta al profilo della contabilità pubblica, poiché attinente all'interpretazione di norme nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa, e quindi all'osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.

E', pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.

Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell'adunanza del 26 marzo 2010.

Nel merito, l'art. 79, commi 3 e ss. del D.Lgs. 267/00 e ss.mm. (TUEL), introduce il diritto del lavoratore dipendente di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi (*giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli*

organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità) di cui fanno parte per la loro effettiva durata stabilisce.

La medesima norma attribuisce un ulteriore diritto di assentarsi *"per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti"* per i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. A questi permessi retribuiti si aggiunge un'ulteriore possibilità di assentarsi *"sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato"* mediante permessi non retribuiti.

L'art. 80 del TUEL stabilisce che *"gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche (...)".*

L'ente richiedente ritiene ingiusto, a fronte di rilevanti impegni che un'assessore svolge per conto del comune, che non vi sia la corresponsione dal datore di lavoro all'assessore degli oneri retributivi corrispondenti e chiede, in sostanza, se il limite delle 24 ore di permesso retribuito (il cui onere è a carico dell'ente in cui il soggetto ricopre la carica istituzionale) possa essere superato fino a concorrenza delle ore effettivamente impiegate in compiti istituzionali.

La ratio delle disposizioni in esame è quella di consentire la partecipazione al governo delle Comunità locali a tutti i cittadini e, quindi, anche ai lavoratori dipendenti la cui attività lavorativa, pubblica o privata, sia legata a vincoli orari, mediante la previsione di permessi retribuiti e non retribuiti, che consentano di diritto l'assenza dal lavoro per l'espletamento delle funzioni istituzionali e la partecipazione alle sedute degli organi elettivi e di governo.

Il legislatore ha introdotto una disciplina che consente al lavoratore dipendente, che rivesta la carica di assessore in un comune, di assentarsi, senza perdere la corrispondente retribuzione, in presenza di un presupposto imprescindibile (*per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata*), consentendo allo stesso anche un'ulteriore possibilità di assentarsi, anch'essa retribuita, (24 ore mensili di cui al comma 4 dell'art. 79) non direttamente collegata all'esercizio attivo della propria carica (riunione dell'organo); a questi permessi se ne aggiunge un altro (24 ore mensili non retribuite di cui al comma 5 dell'art. 79) *qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato*. In una tale dettagliata disciplina, e anche alla luce dell'attuale contesto normativo chiaramente indirizzato alla riduzione della spesa pubblica, la Sezione non riscontra l'esistenza di disposizioni che

lascino la possibilità di derogare alla normativa stessa prevedendo ulteriori rimborsi oltre quelli espressamente stabiliti dal legislatore.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n.1677/1.13.9.

DISPONE

Che copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Sindaco del comune di Empoli e al Presidente del relativo Consiglio.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 21 marzo 2011

Il Presidente
f.to Vittorio GIUSEPPONE

L'Estensore
f.to Cons. Graziella DE CASTELLI

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2011

Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO